



CONFINDUSTRIA AREZZO

STATUTO

CODICE ETICO

CARTA DEI VALORI

**Modifiche subite dallo Statuto approvato dall'Assemblea
Del 24/11/1944, registrato ad Arezzo l'11/12/1944
al n. 190 volume 137, Notaio Cesare Gonnelli:**

**Assemblea del 18/04/1959;
Assemblea del 21/05/1970;
Assemblea del 08/06/1974;
Assemblea del 22/11/1985;
Assemblea del 13/06/1992;
Assemblea del 03/10/1998;
Assemblea del 12/10/2004;
Referendum del 27/03/2009**

Maggio 2009

INDICE

STATUTO ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI AREZZO

TITOLO I° - COSTITUZIONE E SCOPO

Articolo 1	Costituzione	Pag.	3
Articolo 2	Scopi	Pag.	3

TITOLO II° - Soci

Articolo 3	Condizioni per l'ammissione a socio	Pag.	4
Articolo 4	Domanda di ammissione	Pag.	5
Articolo 5	Esame domande, assegnazione Sezione, iscrizione nel Registro delle Imprese	Pag.	5
Articolo 6	Diritti dei soci	Pag.	5
Articolo 7	Obblighi dei soci	Pag.	6
Articolo 8	Dimissioni dei soci	Pag.	6
Articolo 9	Perdita della qualità di socio	Pag.	6
Articolo 10	Rappresentanza degli Associati	Pag.	7

TITOLO III° - ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 11	Organi dell'Associazione	Pag.	7
Articolo 12	Assemblea	Pag.	8
Articolo 13	Sezioni o Gruppi	Pag.	10
Articolo 14	Gruppo Giovani Imprenditori dell'Industria	Pag.	10
Articolo 15	Comitato Piccola Industria	Pag.	11
Articolo 16	Consiglio Direttivo	Pag.	11
Articolo 17	Comitato di Presidenza	Pag.	13
Articolo 18	Presidente	Pag.	15
Articolo 19	Vice Presidenti	Pag.	15
Articolo 20	Probiviri	Pag.	16
Articolo 21	Collegio dei Revisori Contabili	Pag.	17
Articolo 22	Disposizioni generali sulle cariche	Pag.	18

TITOLO IV° - FONDO COMUNE DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 23	Fondo comune	Pag.	18
Articolo 24	Compilazione e presentazione bilanci	Pag.	19

TITOLO V° - DISPOSIZIONI DISCIPLINARI

Articolo 25	Censura e sospensioni	Pag.	19
Articolo 26	Radiazione del socio	Pag.	20

TITOLO VI° - MODIFICHE STATUTARIE E SCIoglIMENTO

Articolo 27	Modifiche statutarie	Pag.	20
Articolo 28	Scioglimento	Pag.	20

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29	Leggi applicabili	Pag.	21
	Norma transitoria	Pag.	21

CODICE ETICO DEL SISTEMA CONFINDUSTRIA

Premessa generale		Pag. 22
Paragrafo 1	Associati	Pag. 22
Paragrafo 2	Vertici associativi	Pag. 23
Paragrafo 3	Rappresentanti esterni	Pag. 24
Paragrafo 4	Organi di tutela	Pag. 24

CARTA DEI VALORI DEL SISTEMA CONFINDUSTRIA

Sommario		Pag. 25
----------	--	---------

PARTE PRIMA

La carta dei valori come percorso

1	Produrre valore attraverso i valori	Pag. 26
2	Affrontare l'allargamento delle componenti	Pag. 26
3	Riconoscere la forza delle differenze	Pag. 27
4	Promuovere costantemente l'integrazione	Pag. 27
5	Accompagnare gli interessi verso i valori	Pag. 27

PARTE SECONDA

La carta dei valori come prodotto

1	I criteri di scelta	Pag. 28
2	Anima Industriale e Anima Associativa	Pag. 28
3	Dieci valori per svilupparsi	Pag. 29
	Carta dei Valori Associativi	Pag. 31

STATUTO ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI AREZZO

TITOLO I COSTITUZIONE E SCOPO

Art. 1 Costituzione

E' costituita, con sede in Arezzo e con durata illimitata, l'Associazione degli Industriali della Provincia di Arezzo, (in forma abbreviata Confindustria Arezzo). Essa aderisce alla Confindustria adottandone il logo e gli altri segni distintivi ed alla Confindustria Toscana.

Essa può istituire Uffici dipendenti in altre località della Provincia.

Per effetto dell'adesione alla Confindustria, l'Associazione assume il ruolo di componente territoriale del sistema della rappresentanza dell'industria italiana, quale definito dallo Statuto della Confederazione stessa.

In dipendenza di ciò essa acquisisce i diritti e gli obblighi per sé e per i propri soci.

Art. 2 Scopi

L'Associazione ha per scopi:

- a) di rappresentare e tutelare le imprese produttrici di beni e/o servizi nei confronti delle istituzioni ed amministrazioni pubbliche, delle organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali, nonché rappresentare gli interessi delle imprese associate nella elaborazione, interpretazione e applicazione di qualunque norma primaria o secondaria che concerne, direttamente o indirettamente, il sistema imprenditoriale;
- b) di promuovere, nella società e presso gli imprenditori, la coscienza dei valori sociali e civili e l'adozione di comportamenti propri della imprenditorialità nel contesto di una libera società in sviluppo;
- c) di concorrere a promuovere con le istituzioni, le organizzazioni economiche, politiche, sociali e culturali della Provincia e della Regione spirito e forme di collaborazione, che consentano di perseguire in comune più vaste finalità di progresso e di sviluppo, fatti salvi la autonomia e gli interessi dei singoli componenti.

Per perseguire tali scopi, l'Associazione può:

- 1) organizzare, direttamente o indirettamente, ricerche e studi, dibattiti e convegni su temi economici, sociali e su istituzioni di interesse generale;
- 2) stipulare, nei limiti delle sue competenze, accordi di carattere generale interessanti l'industria, nonché, su espressa delega, contratti collettivi di lavoro riguardanti una o più categorie;
- 3) assumere ogni iniziativa efficace al fine di potenziare la solidarietà fra gli imprenditori e di intensificare la collaborazione costruttiva tra gli stessi;
- 4) provvedere all'informazione degli associati relativamente ai problemi generali o speciali dell'imprenditorialità e delle industrie.

L'Associazione inoltre:

- a) può dar vita, partecipare o contribuire, nei modi e con i mezzi ritenuti di volta in volta più idonei, a fondazioni, istituzioni specializzate, società od organismi vari in Italia e all'estero;
- b) persegue le finalità ed assolve alle funzioni sopra descritte nel rispetto delle disposizioni confederali in materia di ripartizione dei ruoli e delle prestazioni fra le componenti del sistema;
- c) non persegue scopi di lucro. Può, peraltro, promuovere o partecipare ad attività e/o iniziative di natura imprenditoriale, purché strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi;
- d) è apartitica e persegue i suoi scopi mantenendo la propria indipendenza;
- e) adotta il Codice Etico e la Carta dei Valori di Confindustria, ispirando ad essi le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegnando gli associati alla loro osservanza;
- f) adotta il piano dei conti previsto dai regolamenti di Confindustria e certifica i propri bilanci.

TITOLO II SOCI

Art. 3

Condizioni per l'ammissione a socio

Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci effettivi le imprese in qualunque forma costituite che esercitano una attività diretta alla produzione di beni e/o servizi con una organizzazione di tipo industriale, che svolgono la loro attività nel territorio della Provincia di Arezzo, che accettano di rispettare il presente Statuto nonché le deliberazioni e le disposizioni che, in base allo Statuto, sono emanate, i cui titolari o legali rappresentanti siano di buona condotta morale, che si riconoscano nei valori del mercato e della concorrenza.

Possono inoltre aderire in qualità di soci effettivi:

- a) organizzazioni imprenditoriali e gruppi di imprese i cui ordinamenti ed i cui scopi non contrastino col presente Statuto;
- b) i Consorzi di produzione di beni e/o di servizi;
- c) le imprese artigiane;
- d) le cooperative di produzione di beni e/o di servizi, previo consenso della Confindustria.

Tra i soci effettivi rientrano anche le imprese che operano nell'ambito di settori di mercato in via di liberalizzazione o il cui capitale sia detenuto in misura superiore al 20% da soggetti pubblici o nelle quali il soggetto pubblico goda di diritti speciali o della possibilità di nominare e/o controllare gli organi di gestione, in tutto o in parte. Le imprese che hanno i requisiti per essere soci effettivi non possono essere associate come soci aggregati.

Possono inoltre aderire all'Associazione, in qualità di soci aggregati, altre realtà imprenditoriali, purché presentino elementi di complementarità con quelli dell'imprenditoria rappresentata dall'Associazione e non ne risulti snaturata la caratteristica istituzionale dell'Associazione stessa.

Art. 4

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata per iscritto al Presidente dell'Associazione e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente Statuto, del Codice Etico e della Carta dei Valori di Confindustria, di impegnarsi al pagamento delle quote sociali e di osservare lealmente e scrupolosamente la disciplina sociale.

Nella domanda di ammissione il richiedente deve inoltre indicare le persone dei suoi legali rappresentanti impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni, la natura dell'attività esercitata, l'ubicazione degli stabilimenti e delle sedi, il numero dei dipendenti e quant'altro richiesto dall'Associazione.

I rappresentanti delle imprese che intendono aderire devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale, anche con riferimento al Codice Etico ed alla Carta dei Valori di Confindustria.

Art. 5

Esame domande, assegnazione Sezioni e Gruppi iscrizione nel Registro delle Imprese

Sulla domanda di ammissione e sull'assegnazione alle Sezioni ed ai Gruppi delibera il Consiglio Direttivo. Contro le deliberazioni del Consiglio Direttivo le imprese interessate possono ricorrere ai Probiviri che decideranno, in modo definitivo, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del ricorso che non ha effetto sospensivo.

Tutti i soci come sopra identificati vengono iscritti nel Registro delle Imprese dell'Associazione e in quello tenuto dalla Confindustria, il quale certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza dell'impresa al sistema confederale.

Art. 6

Diritti dei soci

I soci effettivi hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, poste in essere dall'Associazione e quelle derivanti dall'appartenenza al sistema confindustriale.

Restano, invece, escluse per i soci aggregati tutte quelle prestazioni che comportino l'assunzione di una rappresentanza diretta, di carattere politico e/o sindacale, da parte dell'Associazione.

I soci hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli organi dell'Associazione, delle Sezioni e dei Gruppi, purché in regola con gli obblighi statutari e secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Ciascun socio ha diritto ad avere attestata la sua partecipazione all'Associazione ed al sistema confindustriale nonché di utilizzare il logo confederale nei limiti previsti dall'apposito regolamento.

Il diritto di elettorato passivo dei soci aggregati è limitato al Consiglio Direttivo dell'Associazione e agli Organi delle Sezioni e dei Gruppi.

Art. 7

Obblighi dei soci

L'attività delle imprese associate deve essere esercitata secondo i principi del Codice Etico e della Carta dei Valori di Confindustria e non deve essere lesiva dell'immagine della categoria tutelata dall'Associazione, né di alcuno dei suoi partecipanti.

Le stesse imprese, inoltre, hanno l'obbligo di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della loro appartenenza al sistema confederale.

In particolare il socio deve:

- partecipare attivamente alla vita associativa;
- conformarsi a quanto previsto in convenzioni, contratti collettivi di lavoro ed ogni altro accordo stipulato dall'Associazione o dalle altre componenti di Confindustria;
- non fare contemporaneamente parte di Associazioni aderenti ad organizzazioni diverse dalla Confindustria e costituite per scopi analoghi;
- fornire all'Associazione, nei modi e nei tempi richiesti, i dati e i documenti necessari all'aggiornamento del "Registro delle Imprese", o comunque utili per il raggiungimento degli scopi statutari;
- versare i contributi associativi, secondo le modalità ed i termini fissati dall'Associazione.

Nel caso di gruppi di imprese facenti capo ad un unico organismo di controllo che svolgano attività o abbiano sede nella Provincia di Arezzo, sussiste per tutte le imprese del gruppo l'obbligo dell'adesione all'Associazione.

L'Associazione promuove il completo inquadramento delle proprie imprese associate nelle componenti di categoria del sistema confederale, anche attraverso la stipula di convenzioni di inquadramento.

Art. 8

Dimissioni dei soci

L'iscrizione impegna l'associato per l'anno di iscrizione e l'anno successivo e s'intende tacitamente rinnovata per periodi successivi di un anno, se non sia stato presentato all'Associazione formale atto di dimissioni. Le dimissioni non sono valide se non comunicate a mezzo di lettera raccomandata spedita entro il mese di settembre di ogni anno a valere per l'anno successivo.

Art. 9

Perdita della qualità di socio

L'impresa perde la qualità di socio nei seguenti casi:

- a) per documentata cessazione dell'attività, con effetto dal giorno della notifica all'Associazione, nonché per fallimento dichiarato;
- b) per recesso, da comunicarsi nei modi e termini previsti dall'art. 8;
- c) per grave e ripetuta morosità;
- d) per grave inadempienza agli obblighi derivanti dal presente Statuto e nel caso di adesioni contemporanee incompatibili;

e) per comportamenti gravemente in contrasto con quelli dettati dal Codice Etico e dalla Carta dei Valori di Confindustria;

f) per perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione.

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo con possibilità di ricorso. L'impresa interessata può ricorrere ai Probiviri entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento. Il ricorso al Collegio dei Probiviri non sospende il provvedimento di esclusione.

In ogni caso il socio non è esonerato dal rispetto degli impegni assunti a norma dell'articolo 4 e dal versamento dei contributi. L'Associazione ha facoltà di promuovere procedimento giudiziario innanzi al Foro di Arezzo nei confronti dei soci morosi o inadempienti che restano comunque obbligati al pagamento dei contributi associativi.

Con la risoluzione del rapporto associativo, il socio perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna nonché la titolarità delle cariche sociali all'interno dell'Associazione e del sistema confederale.

Art. 10

Rappresentanza degli Associati

Le Imprese iscritte sono rappresentate in Assemblea per mezzo del legale rappresentante, ovvero di un amministratore o di un dirigente munito di apposita delega.

I rappresentanti delle imprese iscritte devono dare piena affidabilità, secondo quanto previsto dal Codice Etico e dalla Carta dei Valori di Confindustria. I componenti del Comitato di Presidenza devono essere rappresentanti di imprese doppiamente inquadrati.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 11

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Comitato di Presidenza;
- d) il Presidente;
- e) i Vice Presidenti;
- f) i Probiviri;
- g) il Collegio dei Revisori Contabili

Art. 12 Assemblea

Attribuzione voti

L'Assemblea è costituita da soci al corrente con il versamento dei contributi. Il versamento può essere effettuato entro il giorno lavorativo precedente all'Assemblea.

I componenti del Collegio dei Revisori Contabili ed i Probiviri partecipano di diritto all'Assemblea ma senza voto, salvo ne abbiano diritto in qualità di soci.

Ciascun socio ordinario dispone di un numero di voti in ragione del contributo annuo versato per l'anno precedente, secondo la seguente tabella:

- fino a euro 26: 1 voto;
- da euro 26 a euro 130: 1 voto per ogni 26 euro o frazione superiore a 13 euro;
- da euro 130,01 a euro 775: 1 voto ogni 120 euro o frazione superiore a 65 euro;
- da euro 775,01 a euro 2.583: 1 voto ogni 259 euro o frazione superiore a 130 euro;
- oltre euro 2583,01: 1 voto ogni 646 euro o frazione superiore a 323 euro.

Ogni socio aggregato o iscritto in corso d'anno ha diritto ad 1 voto.

E' ammessa la facoltà di delega ma ciascun partecipante all'Assemblea non può avere più di tre deleghe. Nell'ambito dei Gruppi facenti capo ad una medesima società o persona è tuttavia ammessa una pluralità di deleghe.

Nei casi in cui dovessero intervenire variazioni a carattere generale nell'entità dei contributi, il Consiglio Direttivo provvederà a modificare la predetta tabella, in modo che rimangano invariati i relativi rapporti.

Adunanze

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno normalmente entro il primo semestre ed in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo o ne facciano richiesta scritta e motivata soci che dispongono complessivamente di almeno un decimo del numero totale dei voti spettanti ai soci.

L'Assemblea generale è costituita da tutti gli iscritti all'Associazione in regola con il versamento dei contributi associativi.

Convocazione

L'Assemblea è convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, mediante avviso spedito ai soci, anche a mezzo fax o posta elettronica che provi l'avvenuta spedizione, almeno dieci giorni prima della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti da trattare, i voti spettanti.

In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata, con medesime indicazioni, cinque giorni prima della riunione.

Validità

L'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti la metà più uno dei voti spettanti ai soci.

Trascorsi trenta minuti, l'Assemblea è legalmente costituita quando sia presente o rappresentato almeno un quinto dei voti spettanti ai soci.

Qualora l'Assemblea non risulti validamente costituita e si tratti di Assemblea ordinaria, deve essere indetta una nuova convocazione. In tal caso l'Assemblea è

validamente costituita quale che sia il numero dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

Deliberazioni e sistema delle votazioni

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti senza tener conto degli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel quale caso la proposta si intende respinta.

I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente dell'Assemblea; alle nomine ed alle deliberazioni relative a persone si procede obbligatoriamente mediante scrutinio segreto.

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate col voto favorevole della maggioranza dei voti spettanti al complesso dei soci. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato col voto favorevole di almeno tre quarti del totale dei voti spettanti a tutti i soci. Con la maggioranza dei voti spettanti al complesso dei soci, l'Assemblea nomina un Collegio di liquidatori, composto da non meno di tre membri, ne determina i poteri e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della L. 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

(Nota: stante quanto disposto dall'art. 5, comma 4 - quinquies - lett. b) - ultima parte - L. 460/97 e successive modifiche)

Presidente, Segretario e verbale

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano.

Funge da Segretario il Direttore o, in caso di sua assenza, un Funzionario oppure uno dei soci dell'Associazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea risultano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, raccolto in apposito Registro tenuto presso l'Associazione.

Attribuzioni

L'Assemblea ordinaria dei soci svolge le seguenti mansioni:

- a) esamina ed approva le relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori Contabili in merito all'attività svolta;
- b) esamina ed approva il bilancio consuntivo dell'anno precedente e il bilancio preventivo dell'anno in corso;
- c) esamina e discute i problemi di importanza fondamentale interessanti l'industria e l'organizzazione dell'Associazione per stabilire le direttive di massima da seguire nello svolgimento dell'attività associativa;
- d) elegge il Presidente, i Vice Presidenti elettivi (fino ad un massimo di 4), i Proviviri, i Revisori Contabili, ed i membri elettivi del Consiglio Direttivo.

L'assemblea straordinaria dei soci svolge le seguenti funzioni:

- a) delibera in merito alle modifiche dello Statuto;
- b) delibera in merito allo scioglimento dell'Associazione.

Art. 13

Sezioni o Gruppi

I soci sono suddivisi in Sezioni o Gruppi in base alle affinità delle attività svolte, al territorio di appartenenza o altro. In relazione alle differenti attività svolte e/o alle diverse unità locali in attività, il socio può essere presente in più Sezioni o Gruppi, ripartendo fra le stesse i relativi voti.

La costituzione, lo scioglimento e l'appartenenza dei soci alle Sezioni o ai Gruppi è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Le Sezioni o i Gruppi devono rappresentare un significativo numero di imprese e valore di contributi associativi.

Ciascuna Sezione o Gruppo elegge il proprio Presidente e il proprio Vice Presidente che durano in carica due anni e possono essere rieletti per un massimo di tre mandati consecutivi, salvo il caso di eventuale impossibilità di sostituzione per mancanza di candidature.

Il Presidente di Sezione o Gruppo è membro di diritto del Consiglio Direttivo. In base ad apposita delibera del Consiglio Direttivo, fanno parte di diritto del Consiglio stesso anche i Vice Presidenti di quelle Sezioni o Gruppi che contribuiscano in maniera rilevante a formare le entrate contributive dell'Associazione.

Le convocazioni e le votazioni nelle Sezioni o nei Gruppi seguono le medesime regole previste per l'Assemblea ordinaria dell'Associazione. L'elezione del Presidente e del Vice Presidente di Sezione o Gruppo avviene, su convocazione del Presidente dell'Associazione, entro tre mesi dall'Assemblea tenuta negli anni pari.

Le Sezioni o i Gruppi si riuniscono per lo studio delle questioni di loro particolare interesse e competenza e comunicano, a mezzo del Presidente, al Presidente dell'Associazione le deliberazioni per la ratifica e l'adozione degli eventuali provvedimenti.

Nel caso che tali deliberazioni non vengano ratificate dal Presidente, le Sezioni o i Gruppi hanno facoltà di appellarsi al Consiglio Direttivo.

Le riunioni di Sezione o di Gruppo sono indette ogni qualvolta il Presidente di Sezione o Gruppo lo ritenga necessario. Esse sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei voti rappresentati nella Sezione. Trascorsi trenta minuti dalla convocazione, le riunioni saranno valide qualunque sia il numero dei voti rappresentati nella riunione.

Art. 14

Gruppo Giovani Imprenditori dell'Industria

In seno all'Associazione è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori dell'Industria. Il Gruppo si propone di promuovere le iniziative atte ad approfondire la conoscenza dei problemi economici, sociali e tecnici dell'Industria per favorire l'inserimento dei Giovani Imprenditori nella vita e nell'attività del Paese al fine di esaltare nei medesimi la consapevolezza della funzione etica e sociale della libera iniziativa e lo spirito associativo.

Il Gruppo provvede a redigere il proprio "Regolamento"; esso deve essere conforme agli scopi dell'Associazione ed al presente Statuto, e deve essere ratificato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, così come, d'intesa con detto

Consiglio e con il Presidente dell'Associazione, dovrà essere svolta l'attività del Gruppo.

Il Gruppo provvede ad eleggere un Presidente ed almeno un Vice Presidente; può nominare propri rappresentanti, senza diritto di voto, in seno alle Sezioni ed ai Gruppi dell'Associazione.

Il Presidente del Gruppo assume di diritto la carica di Vice Presidente dell'Associazione.

Art. 15 Comitato Piccola Industria

In seno all'Associazione è costituito il Comitato Provinciale per la Piccola Industria con il compito di esaminare e studiare i problemi che interessano le piccole imprese e di formulare eventuali proposte agli Organi Direttivi dell'Associazione.

Il Comitato è composto da un delegato per ciascuna Sezione o Gruppo, eletto fra i rappresentanti delle imprese che occupano non più di cinquanta dipendenti.

I componenti del Comitato devono essere titolari di imprese individuali o soci di società di persone o legali rappresentanti di imprese purché aventi responsabilità di gestione nelle stesse. Il Comitato provvede a redigere il proprio "Regolamento"; esso deve essere conforme agli scopi dell'Associazione ed al presente Statuto e deve essere ratificato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, così come, d'intesa con detto Consiglio e con il Presidente dell'Associazione, dovrà essere svolta l'attività del Comitato.

Il Comitato provvede ad eleggere un Presidente ed almeno un Vice Presidente, rieleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi.

Il Presidente del Comitato assume di diritto la carica di Vice Presidente dell'Associazione.

Art. 16 Consiglio Direttivo

Composizione, funzionamento

Il Consiglio Direttivo è composto:

- a) dal Presidente dell'Associazione;
- b) dai Vice Presidenti;
- c) dall'ex Presidente che per ultimo ha ricoperto la carica;
- d) dai Presidenti di Sezione o Gruppo;
- e) previa deliberazione del Consiglio Direttivo, dai Vice Presidenti di quelle Sezioni o Gruppi che contribuiscano in maniera rilevante a formare le entrate contributive dell'Associazione;
- f) dai Presidenti o Legali Rappresentanti delle società e degli enti controllati dall'Associazione;
- g) dagli associati componenti la Giunta di Confindustria e di Confindustria Toscana, fino al venir meno della loro carica in seno agli Organismi di cui trattasi;
- h) dai rappresentanti generali eletti negli anni pari dall'Assemblea all'interno di una lista di candidati di numero pari al 30% in più rispetto ai seggi da ricoprire,

proposta dalla Commissione di Designazione. L'Assemblea è chiamata ad eleggere un rappresentante generale ogni duecento aziende associate o frazione di duecento. I rappresentanti generali durano in carica due anni e sono rieleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi; se nel corso della durata in carica viene meno, per morte, impedimento, dimissioni o altra causa uno o più rappresentanti generali, essi vengono sostituiti dal primo non eletto della lista, che potrà essere rieletto per tre mandati consecutivi;

i) da un massimo di tre componenti nominati dal Presidente tra associati che siano espressione significativa dell'imprenditoria della Provincia.

Il loro mandato coincide con il mandato del Presidente. In caso di decadenza o di impedimento permanente a partecipare alle sedute, il Presidente provvede alla loro sostituzione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma, ogni tre mesi ed in via straordinaria quando il Presidente dell'Associazione lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.

Esso è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, cinque (5) giorni prima della data della riunione, che possono essere ridotti a due (2) in caso di urgenza, osservandosi per il resto le norme e le modalità previste dall'articolo 12 per l'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo elegge un Segretario che può essere anche il Direttore dell'Associazione.

Decadono dalla carica i componenti del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non intervengano alle riunioni per tre volte consecutive. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo e viene da questo notificata all'interessato.

Gli stessi non sono immediatamente rieleggibili fino alla scadenza del mandato in corso. Non sono, altresì, rieleggibili i Consiglieri che, avendo ricoperto la carica nel biennio precedente, non siano intervenuti ad almeno la metà delle riunioni indette.

In caso di decadenza o di impedimento permanente a partecipare alle sedute del Consiglio, il Presidente provvede a sostituire i rappresentanti di cui alle lettere d), e) ed h) del presente articolo in via provvisoria per chiamata, salvo regolare elezione alla più prossima adunanza dell'organo cui spetta l'elezione stessa.

Validità riunioni e verbale

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando intervenga almeno la metà più uno dei membri.

Ciascun membro dispone di un voto.

I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente; ma alle nomine e alle deliberazioni relative a persone si procede obbligatoriamente mediante scrutinio segreto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, tenendo conto degli astenuti e con prevalenza in caso di parità del voto del Presidente. Qualora la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, in caso di parità la proposta si intende respinta.

Sono invitati ad assistere i Proviviri ed i Revisori dei Conti nonché il Direttore dell'Associazione.

Ove il Consiglio lo ritenga opportuno possono anche partecipare, di volta in volta, esperti anche non soci.

Della riunione è redatto in apposito registro il relativo verbale che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

Compiti

Il Consiglio Direttivo:

- a) nomina la Commissione di designazione di cui all'art. 18;
- b) sceglie e propone all'Assemblea il Presidente designato dell'Associazione;
- c) approva il programma di attività del Presidente designato, unitamente alla proposta di quest'ultimo concernente la designazione dei Vice Presidenti elettivi: il tutto per la successiva deliberazione dell'Assemblea;
- d) approva il programma annuale di attività predisposto dal Comitato di Presidenza in base al bilancio preventivo dell'Associazione;
- e) formula le direttive generali per l'istituzione e lo svolgimento dei servizi dell'Associazione;
- f) concorre alla nomina del Comitato di Presidenza secondo l'articolo 17, punto e);
- g) fissa la misura della quota di iscrizione e del contributo associativo annuale e le modalità di esazione;
- h) nomina e revoca, su proposta del Comitato di Presidenza, il Direttore dell'Associazione;
- i) istituisce e scioglie le Sezioni ed i Gruppi su proposta del Comitato di Presidenza;
- l) delibera sui bilanci dell'Associazione predisposti dal Comitato di Presidenza, li presenta al Collegio dei Revisori almeno venti giorni prima dell'Assemblea e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea stessa; delibera inoltre sulle materie di carattere patrimoniale e finanziario che eccedano l'amministrazione ordinaria;
- m) delibera la convocazione dell'Assemblea, a norma dell'art.12, e sottopone alla stessa qualsiasi argomento rientrante negli scopi dell'Associazione che, pur compreso nelle attribuzioni del Consiglio, meriti per la sua particolare importanza l'esame e le deliberazioni dell'Assemblea;
- n) delibera i Regolamenti dell'Associazione ed i provvedimenti disciplinari a norma del presente Statuto;
- o) adempie a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso deferite dal presente Statuto o dall'Assemblea;
- p) promuove ed attua quant'altro sia ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi statutari e per favorire la partecipazione degli aderenti alla vita dell'Associazione;
- q) delibera sull'ammissione degli associati e sull'appartenenza alle Sezioni o ai Gruppi;
- r) su richiesta del Comitato di Presidenza esprime i propri indirizzi circa i rappresentanti dell'Associazione da nominare presso enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni ed organizzazioni in genere;
- s) esercita, in caso di urgenza, i poteri dell'Assemblea, con riserva di ratifica da parte di questa alla prima riunione successiva alla data del provvedimento.

Art. 17 Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza è costituito:

- a) dal Presidente dell'Associazione;
- b) da un massimo di quattro Vice Presidenti eletti dall'Assemblea;

- c) dall'ex Presidente che per ultimo ha rivestito la carica;
- d) dai due Vice Presidenti di diritto;
- e) da un massimo di tre membri eletti nel proprio seno dal Consiglio Direttivo su proposta della Commissione di Designazione: questi devono essere nominati o confermati ogni biennio e non possono durare in carica per più di tre bienni consecutivi.

I membri elettivi del Comitato di Presidenza scadono con il Presidente in carica o, in caso di sua cessazione per motivo diverso dalla scadenza, con la nomina del successore.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più membri elettivi, si provvede a sostituirli mediante elezioni suppletive.

Il Comitato di Presidenza dura in carica due anni e scade negli anni dispari. Si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o quando ne facciano richiesta almeno tre dei suoi componenti. Esso è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci, almeno cinque (5) giorni prima della data della riunione osservandosi per il resto le norme e le modalità previste dall'art. 12 per l'Assemblea.

In caso di urgenza il Comitato di Presidenza può essere convocato telefonicamente.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti (ogni componente dispone di un voto), tenendo conto degli astenuti e con prevalenza, in caso di parità, del voto di chi presiede.

I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente ma alle nomine e alle deliberazioni relative a persone si procede mediante scrutinio segreto.

Decadono dalla carica i componenti eletti dal Consiglio che, senza giustificato motivo, non intervengano alle riunioni per tre volte consecutive e comunque quelli che nell'anno solare non siano intervenuti ad almeno metà delle riunioni indette.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo e viene da questo notificata all'interessato.

Attribuzioni

Il Comitato di Presidenza:

- a) nell'ambito delle direttive del Consiglio Direttivo stabilisce l'azione a breve termine dell'Associazione e predispone i piani per l'azione a medio e lungo termine;
- b) sempre in detto ambito, dirige l'attività dell'Associazione;
- c) propone al Consiglio Direttivo la nomina e la revoca del Direttore dell'Associazione;
- d) assume e licenzia il personale, fatta esclusione per il Direttore;
- e) nomina i rappresentanti dell'Associazione presso Enti, Amministrazioni, istituzioni, commissioni ed organizzazioni in genere;
- f) predispone i bilanci dell'Associazione ed il programma annuale di attività;
- g) propone al Consiglio Direttivo l'istituzione o lo scioglimento delle Sezioni o dei Gruppi;
- h) esercita in caso d'urgenza i poteri del Consiglio Direttivo, al quale deve però riferire alla prima adunanza di quest'ultimo per la ratifica.

Art. 18 Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea. A tal fine il Consiglio Direttivo, nell'ultimo anno di mandato pieno del Presidente in carica, elegge a scrutinio segreto una Commissione di Designazione composta di tre membri, scelti tra imprenditori associati che abbiano maturato una significativa esperienza associativa, e della quale non può fare parte il Presidente in carica. La votazione avviene su proposta del Presidente e ex-Presidenti dell'Associazione che allo scopo consulteranno tutti i Vice Presidenti.

Alla Commissione spetta il compito di esperire, in via riservata, una consultazione degli associati allo scopo di individuare uno o più candidati che riscuotano il consenso della base associativa.

La Commissione sottopone al Consiglio Direttivo le indicazioni emerse che devono essere appoggiate da tanti soci che rappresentino almeno il 15% del totale dei voti; rimane in carica per quattro anni ed ha i compiti di designazione previsti dal presente Statuto oltre quelli che il Presidente decida di affidargli.

Spetta al Consiglio Direttivo proporre all'Assemblea il nome del candidato all'elezione e l'Assemblea elegge il Presidente votando su tale proposta.

Qualora la proposta venga respinta, va ripetuta la procedura di designazione entro sei mesi.

Le elezioni del Presidente avvengono negli anni dispari.

Il Presidente dura in carica un quadriennio. Una ulteriore rielezione è ammessa dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari ad un quadriennio.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti.

Qualora il Presidente sia assente e impedito o impossibilitato a delegare, le sue attribuzioni saranno esercitate da un Vice Presidente espressamente delegato dal Consiglio Direttivo convocato dal Vice Presidente più anziano.

Il Presidente è di diritto Presidente dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza.

Egli provvede alla esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza e ne presiede le rispettive adunanze.

Al Presidente spetta il coordinamento generale dell'attività dell'Associazione.

Venendo a mancare il Presidente assume la carica un Vice Presidente espressamente delegato dal Consiglio Direttivo fino all'Assemblea del primo anno dispari.

Art. 19 Vice Presidenti

L'Assemblea degli anni dispari elegge fino ad un massimo di quattro Vice Presidenti elettivi.

A tal fine il Presidente designato presenta al Consiglio Direttivo, in una riunione successiva a quella della designazione, ma antecedente all'Assemblea chiamata

all'elezione, la proposta relativa alla nomina dei Vice Presidenti elettivi e le deleghe ad essi assegnate.

Il Consiglio Direttivo vota la proposta e la sottopone alla successiva deliberazione da parte dell'Assemblea che vota la proposta complessiva unitamente a quella relativa al Presidente.

I Vice Presidenti eletti durano in carica due anni e sono rieleggibili consecutivamente solo per altri tre bienni.

I Vice Presidenti affiancano il Presidente nella realizzazione del programma di attività e nella conduzione e rappresentanza dell'Associazione.

Assumono la carica di Vice Presidenti di diritto il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori e il Presidente del Comitato Piccola Industria.

In caso venga meno un Vice Presidente, il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, elegge il sostituto fino alla successiva Assemblea tenuta negli anni dispari, che sarà chiamata a votare sulla proposta complessiva riguardante tutti i Vice Presidenti.

Art. 20 Probiviri

L'Assemblea ordinaria di anno pari elegge a scrutinio segreto cinque Probiviri scegliendoli da una lista di almeno sette candidati; i Probiviri durano in carica quattro anni e possono essere rieletti; nel caso venga meno un Proboviro gli subentra il primo dei non eletti fino alla scadenza. La lista viene proposta dalla Commissione di Designazione di cui all'articolo 18, ed è completata da tutte le autocandidature pervenute nei termini e nelle modalità definite nella lettera di convocazione dell'Assemblea.

I membri eletti scelgono nel loro ambito un Presidente.

La carica di Proboviro è incompatibile con ogni altra carica associativa, nonché con la carica di Presidente o di Proboviro di un'altra organizzazione confederata e di Confindustria. Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa.

I Probiviri hanno diritto di assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Oltre alle competenze loro eventualmente affidate da altre disposizioni del presente Statuto, ai Probiviri è deferita, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualsiasi natura insorte tra le componenti del sistema che non si siano potute definire bonariamente. A tal fine, per la costituzione del Collegio Arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i cinque Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del predetto Collegio è scelto tra i rimanenti Probiviri con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri già nominati al Presidente del Tribunale di Arezzo che provvederà alla scelta, sempre tra i rimanenti Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del Collegio Arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, dal Codice Etico e dalla Carta dei Valori associativi.

Il Collegio Arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

I Probiviri giudicano secondo equità, ma sempre nel rispetto della lettera e dello spirito dello Statuto, dei Regolamenti dell'Associazione, del Codice Etico e della Carta dei Valori associativi. Le loro decisioni, che hanno natura di arbitrato irrituale, debbono essere pronunziate entro 30 giorni dalla data in cui la controversia è stata ad essi sottoposta, salvo proroga consentita dalle parti o necessaria (ma in tale ultimo caso di durata non superiore a 30 giorni) per la particolare delicatezza e complessità della controversia.

Le decisioni dei Probiviri devono essere comunicate alle parti interessate e al Presidente dell'Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione.

Le decisioni dei Probiviri sono immediatamente esecutive e possono essere impugnate con ricorso ai Probiviri della Confindustria che decidono in via definitiva. Il ricorso non sospende l'esecutività delle decisioni.

Ogni controversia demandata alla decisione dei Probiviri deve comunque essere comunicata ai Probiviri confederali che possono intervenire di propria iniziativa o su richiesta del Collegio Arbitrale, fornendo elementi preventivi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.

Ai Probiviri, anche in assenza di controversia, può essere sottoposta da ciascuna delle componenti del sistema, ivi compresi i singoli associati, ogni questione sull'interpretazione del presente Statuto nonché di ogni altra norma regolativa dell'Associazione.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 16, la decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dal Consiglio Direttivo, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

Art. 21 Collegio dei Revisori Contabili

L'Assemblea Ordinaria degli anni pari elegge, a scrutinio segreto, il Collegio dei Revisori Contabili, composto da tre componenti effettivi e due supplenti che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Almeno un Revisore deve avere la qualifica di Revisore Ufficiale Contabile.

L'elezione avviene esprimendo non più di tre preferenze su una lista di almeno sette candidati proposta dalla Commissione di Designazione di cui all'art. 18, completata da tutte le autocandidature pervenute nei tempi e con le modalità definite nella lettera di convocazione dell'Assemblea. Risultano eletti Revisori effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti e supplenti i successivi in ordine di numero di preferenze.

Il Collegio vigila sulla gestione economica dell'Associazione e riferisce all'Assemblea sul rendiconto finanziario.

Provvede nel suo ambito alla nomina del Presidente.

I Revisori Contabili supplenti subentrano a quelli effettivi in ordine di età.

Art. 22
Disposizioni generali sulle cariche

Le cariche associative sono gratuite.

Le cariche sono riservate ai rappresentanti di imprese inquadrare quali soci effettivi dell'Associazione ed in regola con il pagamento delle quote associative.

Per rappresentanti si intendono: il titolare, il Legale Rappresentante quale risulta dal Registro delle imprese della Confindustria, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali che siano membri del Consiglio di Amministrazione o Direttori Generali.

Sono altresì considerati rappresentanti dell'impresa, su delega formalmente espressa, gli amministratori, gli institori e i dirigenti dell'impresa, muniti di una procura per settori fondamentali dell'attività aziendale.

L'accesso alle cariche direttive è condizionato alla regolarità dell'inquadramento dell'impresa rappresentata.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso. La carica di Proboviro e di Revisore Contabile è incompatibile con ogni altra carica.

In tutti i casi di elezione a cariche associative, in caso di parità di voti e qualora non sussistano diverse prescrizioni statutarie, prevale il candidato espresso dall'impresa associata con maggiore anzianità di iscrizione.

Per l'incompatibilità fra cariche associative ed incarichi politici e/o amministrativi trovano applicazione le norme contenute nelle specifiche delibere della Giunta confederale.

TITOLO IV
FONDO COMUNE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 23
Fondo comune

Il Fondo comune dell'Associazione è costituito:

- a) dalla quota di iscrizione corrisposta dai soci al momento della loro ammissione e dalle quote sociali annualmente dovute ai sensi del presente Statuto;
- b) dagli eventuali avanzi delle gestioni annuali;
- c) dagli investimenti mobiliari ed immobiliari;
- d) dalle erogazioni e dai lasciti costituiti a favore dell'Associazione e dalle eventuali devoluzioni fatte a qualsiasi titolo a favore dell'Associazione stessa.

Col Fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento dell'Associazione ed a tutte le occorrenze ed impegni in genere per lo svolgimento dell'attività associativa.

Il fondo comune, con ogni suo incremento ed accessione, è indivisibile tra i soci; in caso di cessazione del rapporto associativo dovuta a qualsiasi causa, essi non possono pertanto chiederne la divisione, né pretenderne la quota proporzionale. Non possono in alcun caso essere distribuiti, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o altre riserve, salvo quanto previsto dall'art. 12.

Art. 24
Compilazione e presentazione bilanci

Per ciascun anno solare viene compilato il bilancio preventivo dell'Associazione, secondo le disposizioni previste in sede confederale, costituito da stato patrimoniale, conto economico e prospetto delle fonti e degli impieghi dei fondi.

Il bilancio preventivo è sottoposto all'approvazione del Consiglio Direttivo entro il 30 novembre di ogni anno.

Per ciascun anno solare è compilato il bilancio consuntivo, secondo le disposizioni previste in sede confederale, costituito da stato patrimoniale, conto economico e prospetto delle fonti e degli impieghi dei fondi.

Il bilancio consuntivo è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea generale insieme alla relazione del Consiglio e a quella dei Revisori contabili e dell'organo di certificazione. Il bilancio consuntivo certificato deve essere trasmesso a Confindustria.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi di riserva, durante la vita dell'Associazione, salvo che ciò non sia previsto per legge.

TITOLO V
DISPOSIZIONI DISCIPLINARI

Art. 25
Censura e sospensioni

Il Comitato di Presidenza ha facoltà di applicare:

- a) la censura ai soci che non ottemperino agli obblighi loro imposti dallo Statuto ed alle deliberazioni dei competenti Organi sociali. La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere motivata;
- b) la sospensione da ogni attività sociale per un periodo non superiore a 6 mesi al socio che violi gli obblighi ad esso derivanti dallo Statuto nonché dalle deliberazioni degli Organi sociali competenti, oppure, dopo l'applicazione della censura, non si uniformi alle direttive impartite.

La sospensione può essere altresì applicata a carico dei soci che siano recidivi nelle mancanze che dettero luogo all'applicazione della censura. Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi al socio gli addebiti con lettera raccomandata dandogli un termine non minore di 8 (otto) giorni per presentare le giustificazioni. Trascorso detto termine il Presidente provvederà con deliberazione motivata, da comunicare all'interessato, il quale ha diritto di farsene rilasciare copia integrale.

Contro i provvedimenti di censura e di sospensione l'interessato ha facoltà di ricorrere ai Provvisori entro quindici (15) giorni dalla data di notifica del provvedimento, il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 26 **Radiazione del socio**

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di deliberare la radiazione di un socio:

- a) per recidiva nelle mancanze che dettero motivo a precedenti sospensioni ovvero per particolare gravità dei fatti indicati nell'articolo precedente;
- b) per condanna passata in giudicato relativa a delitti che siano ritenuti di gravità tale da non consentire la permanenza di appartenente all'Associazione;
- c) per compimento di atti che abbiano arrecato nocumento agli interessi morali e materiali dell'Associazione.

Prima di usare la facoltà di cui sopra dovranno contestarsi ai soci gli addebiti nei modi previsti per la sospensione.

La radiazione non libera il socio dall'obbligo del pagamento dei contributi maturati e non riscossi.

Contro il provvedimento di radiazione l'interessato ha facoltà di ricorrere ai Proviviri.

TITOLO VI **MODIFICHE STATUTARIE - SCIoglIMENTO**

Art. 27 **Modifiche statutarie**

Le modifiche del presente Statuto possono essere proposte dal Presidente o da almeno un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo dell'Associazione o dal Collegio dei Sindaci o da un terzo degli associati.

In questi ultimi casi esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate al Presidente dell'Associazione.

Sulla proposta di modifica dovrà deliberare l'Assemblea straordinaria degli associati con le modalità di cui all'art. 12.

In casi particolari da esso discrezionalmente individuati su proposta del Comitato di Presidenza, il Consiglio Direttivo può sottoporre ai soci, mediante referendum fra gli stessi, da effettuare nelle forme eventualmente stabilite da apposito Regolamento, le modificazioni dello Statuto, da approvare con la maggioranza prevista per l'Assemblea Straordinaria.

Ai soci che in sede di votazione o di referendum abbiano dissentito dalle modificazioni approvate è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata a.r. entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.

Per quanto riguarda il pagamento del contributo, il recesso avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 28 **Scioglimento**

Essendo indeterminata la durata dell'Associazione, l'Assemblea generale Straordinaria degli Associati potrà deliberare, con l'osservanza delle norme statutarie di cui all'art. 12, lo scioglimento dell'Associazione e la messa in

liquidazione della stessa, dettando le norme relative e nominando uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento per qualunque causa, è comunque fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29

Leggi applicabili

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge, in quanto compatibili.

Norma transitoria

Le disposizioni del presente Statuto relative alla composizione e alle modalità di elezione o rinnovo di organi, componenti o articolazioni dell'Associazione, si applicano sin dalla prima elezione o rinnovo successivi alla sua entrata in vigore.

Su proposta del Comitato di Presidenza, il Consiglio Direttivo provvede ad adottare tutte le disposizioni transitorie e di attuazione necessarie a regolare discrezionalmente in modo ordinato il passaggio dal precedente al presente Statuto.

CODICE ETICO DEL SISTEMA CONFINDUSTRIA

PREMESSA GENERALE

Dinanzi alla sempre più ampia affermazione nella società dei valori della libera iniziativa ed alla riconosciuta funzione sociale del libero mercato e della proprietà privata, il sistema confederale si pone con senso di responsabilità e con integrità morale l'obiettivo di continuare a contribuire al processo di sviluppo dell'economia italiana ed alla crescita civile del paese. In questo quadro, la Confindustria ritiene elemento sostanziale di tutto il sistema il dovere di:

- preservare ed accrescere la reputazione della classe imprenditoriale quale forza sociale autonoma, responsabile ed eticamente corretta;
- contribuire concretamente, in primo luogo attraverso i suoi stessi comportamenti, al miglioramento del sistema-Paese.

La Confindustria si impegna e per suo tramite si impegnano tutte le sue componenti:

- le Associazioni;
- gli imprenditori associati;
- gli imprenditori che rivestono incarichi associativi;
- gli imprenditori che rappresentano il sistema in organismi esterni;

ad attuare con trasparenza e rispettare modelli di comportamento ispirati all'autonomia, integrità, eticità ed a sviluppare le azioni coerenti.

Tutto il Sistema, dal singolo imprenditore associato ai massimi vertici confederali, dovrà essere partecipe e coinvolto nel perseguimento degli obiettivi e nel rispetto delle relative modalità, in quanto ogni singolo comportamento non eticamente corretto non solo provoca negative conseguenze in ambito associativo, ma danneggia l'immagine dell'intera categoria e del Sistema, presso la pubblica opinione, presso il legislatore e la Pubblica amministrazione.

La eticità dei comportamenti non è valutabile solo nei termini di stretta osservanza delle norme di legge e dello statuto. Essa si fonda sulla convinta adesione a porsi, nelle diverse situazioni, ai più elevati standard di comportamento.

Il processo con cui tali obiettivi possono essere raggiunti è necessariamente bidirezionale. Il sistema rappresentativo fornisce le linee di indirizzo, gli strumenti ed i supporti concreti che rendano possibili gli alti standard di comportamento richiesti e le Associazioni si impegnano a recepirle nei propri statuti e ad adottare comportamenti conseguenti.

Paragrafo 1 - Associati

Nel far parte del Sistema confederale, gli imprenditori si impegnano a tener conto, in ogni loro comportamento professionale ed associativo, delle ricadute sull'intera imprenditoria e sul Sistema confederale. Essi pertanto si impegnano:

a. come imprenditori

- ad applicare compiutamente leggi e contratti di lavoro;

- a comportarsi con giustizia nei confronti dei propri collaboratori, favorendone la crescita professionale e salvaguardando la sicurezza sul lavoro;
 - ad assumere un atteggiamento equo e corretto nei confronti di clienti, fornitori e concorrenti;
 - a mantenere rapporti ispirati a correttezza ed integrità con la Pubblica amministrazione e con i partiti politici;
 - a considerare la tutela dell'ambiente e la prevenzione di ogni forma di inquinamento un impegno costante;
- b come associati
- a partecipare alla vita associativa;
 - a contribuire alle scelte associative in piena integrità ed autonomia da pressioni interne ed esterne, avendo come obiettivo prioritario l'interesse dell'intera categoria e dell'Associazione;
 - ad instaurare e mantenere un rapporto associativo pieno, ed escludere la possibilità di rapporti associativi con organizzazioni concorrenti o conflittuali; a comunicare preventivamente alle Associazioni del Sistema altre diverse adesioni;
 - a rispettare le direttive che l'Associazione deve fornire nelle diverse materie e ad esprimere le personali posizioni preventivamente nelle sedi proprie di dibattito interno;
 - ad informare tempestivamente l'Associazione di ogni situazione suscettibile di modificare il suo rapporto con gli altri imprenditori e/o con l'Associazione, chiedendone il necessario ed adeguato supporto.

Paragrafo 2 - Vertici associativi

L'elezione è subordinata alla verifica della piena rispondenza dei candidati ad una rigorosa e sostanziale aderenza ad ineccepibili comportamenti personali, professionali ed associativi.

I candidati si impegnano a fornire alle istanze competenti tutte le informazioni necessarie e richieste.

I nominati si impegnano a:

- assumere gli incarichi per spirito di servizio verso gli associati, il Sistema confederale ed il mondo esterno, senza avvalersene per vantaggi diretti o indiretti. Tutte le cariche associative sono gratuite;
- mantenere un comportamento ispirato ad autonomia, integrità, lealtà e senso di responsabilità nei confronti degli associati e delle istituzioni, azzerando le personali opzioni politiche nel corso dell'incarico;
- seguire le direttive confederali, contribuendo al dibattito nelle sedi proprie, ma mantenendo l'unità del Sistema verso il mondo esterno;
- fare un uso riservato delle informazioni di cui vengono a conoscenza in virtù delle proprie cariche;
- trattare gli associati con uguale dignità a prescindere dalle loro dimensioni e settori di appartenenza;
- mantenere con le forze politiche un comportamento ispirato ad autonomia ed indipendenza, fornendo informazioni corrette per la definizione dell'attività legislativa ed amministrativa;

- coinvolgere effettivamente gli organi decisori dell'Associazione per una gestione partecipata ed aperta alle diverse istanze;
- rimettere il proprio mandato qualora per motivi personali, professionali o oggettivi la loro permanenza possa essere dannosa all'immagine dell'imprenditoria e dell'Associazione.

Paragrafo 3 - Rappresentanti esterni

Vengono scelti tra gli associati, secondo criteri di competenza ed indipendenza, su delibera degli organi competenti, secondo gli statuti.

Le Associazioni si impegnano ad informare la Confindustria sulle loro rappresentanze in enti esterni.

I rappresentanti si impegnano:

- a svolgere il loro mandato nell'interesse dell'ente designato e degli imprenditori associati nel rispetto delle linee di indirizzo che le Associazioni sono tenute a fornire;
- alla informativa costante sullo svolgimento del loro mandato;
- ad assumere gli incarichi non con intenti remunerativi;
- a rimettere il loro mandato ogni qualvolta si presentino cause di incompatibilità od impossibilità di una partecipazione continuativa o comunque su richiesta delle Associazioni;
- ad informare e concordare con l'Associazione ogni ulteriore incarico derivante dall'ente in cui si è stati designati.

Paragrafo 4 - Organi di tutela

Per la verifica e l'applicazione delle norme comportamentali sopra indicate è demandato ai Collegi dei Probiviri - che saranno costituiti oltre che da Confindustria anche da tutte le Associazioni aderenti - il compito di fornire un parere, obbligatorio ma non vincolante, sul profilo personale e professionale degli imprenditori che: chiedano di aderire all'Associazione; siano candidati agli incarichi associativi; o vengano proposti per gli incarichi esterni.

Il Collegio dei Probiviri sarà eletto con voto segreto dall'Assemblea e non cooptato, in un momento diverso dalla elezione del Presidente (un anno prima).

A livello centrale, tale organismo può essere adito in seconda istanza da tutti i soggetti interessati a livello locale o categoriale, o agire di proprio impulso.

Approvato dall'Assemblea straordinaria dei Delegati il 19 Giugno 1991

CARTA DEI VALORI DEL SISTEMA CONFINDUSTRIA

SOMMARIO

Parte Prima:

La Carta dei Valori come percorso

1. Produrre valore attraverso i valori
2. Affrontare l'allargamento delle componenti
3. Riconoscere la forza delle differenze
4. Promuovere costantemente l'integrazione
5. Accompagnare gli interessi verso i valori

Parte Seconda:

La Carta dei Valori come prodotto

1. I criteri di scelta
2. Anima Industriale e Anima Associativa
3. Dieci valori per svilupparsi
 - 1. L'Imprenditorialità
 - 2. La Continuità
 - 3. Il Mercato
 - 4. Il Sistema d'Impresa
 - 5. Essere nel Territorio e nel Settore
 - 6. Il Riconoscersi
 - 7. La Differenza
 - 8. La Pari Dignità
 - 9. La Leadership
 - 10. L'Indipendenza

Parte Prima

LA CARTA DEI VALORI COME PERCORSO

1. Produrre valore attraverso i valori

Confindustria ritiene di darsi una Carta dei Valori perchè è consapevole di essere cresciuta molto per numero e per tipologia di associati e di essere destinata a crescere ancora.

La crescita porta con sé arricchimento e forza e richiede integrazione e compattezza.

Confindustria attraverso la Rappresentanza degli interessi, attraverso i Servizi e anche tramite l'Identità collettiva che esprime, richiama implicitamente alcuni fondamentali valori condivisi che producono valore aggiunto associativo e che sono il motivo dello stare insieme.

La Carta dei Valori di Confindustria ha molteplici obiettivi:

- serve ad esplicitare i valori condivisi;
- è un documento che ha come riferimento il sistema confederale nel suo insieme;
- intende affiancare Statuto e Codice Etico;
- mutua i valori dell'impresa e li declina all'interno di un sistema associativo complesso;
- sceglie tra i tanti valori possibili quelli che possono accompagnare l'associazione nel medio-lungo periodo più che nell'immediato;
- viene costruita attraverso un metodo di confronto condiviso e tale da far emergere la catena del valore dell'essere associati.

Come l'azienda mira a sviluppare una catena del valore aziendale, così l'associazionismo d'impresa può sviluppare una catena del valore associativo.

2. Affrontare l'allargamento delle componenti

Negli ultimi anni sono cadute molte barriere, molte sovrastrutture presenti per molti anni nei mercati italiani della produzione e degli scambi. Questa rinnovata libertà ha fatto confluire in Confindustria imprese con culture diverse e tradizioni diverse.

Questo processo di allargamento è un segnale evidente della forza di attrazione di Confindustria che genera, contemporaneamente, la necessità di guidare l'espansione delle componenti medesime.

Oggi sono presenti nel sistema:

- imprese di piccola e grande dimensione;
- soggetti provenienti dal mondo del terziario innovativo, che sono espressione di un processo di affiancamento all'industria o che addirittura risultano essere frutto dei processi di ristrutturazione e di esternalizzazione da parte delle imprese;
- soggetti che tradizionalmente si collocano a valle del sistema produttivo, ma che intendono assumere un approccio e un'identità di tipo "industriale" nel loro modo di operare (è il caso ad esempio del turismo);
- soggetti di rete (precedentemente pubblici) che hanno intrapreso la strada della graduale liberalizzazione e privatizzazione, con la conseguenza di dover assumere via via comportamenti aziendali e di mercato (è il caso dell'ENI, della Telecom, delle FS).

Ciò che accomuna lo stare insieme di tali soggetti, pur diversi nella loro origine, è la loro natura di impresa, come struttura organizzata che produce valore.

L'aquila confederale, il marchio in cui si riconoscono le imprese di Confindustria, costituisce il simbolo dell'Identità comune e opera come richiamo unificante per tutti gli associati, qualunque sia la loro provenienza.

La Carta dei Valori rappresenta il Minimo Comune Denominatore in termini di valori che lega le componenti sotto un'unica identità che dà una risposta all'allargamento della base associativa.

3. Riconoscere la forza delle differenze

Dalla differenza delle imprese che si riconoscono nei valori comuni simboleggiati dall'aquila confederale proviene la forza di Confindustria, come ricchezza di sistema.

Tra le imprese esistono molte differenze. Non c'è solamente la diversità legata alla grande e alla piccola dimensione, alla collocazione al Nord o al Sud. E' soprattutto ciò che avviene "dentro" il ciclo produttivo a differenziare le aziende:

- la tipologia di prodotto: beni o servizi; beni durevoli, semidurevoli, strumentali; finali o intermedi; di marca o non di marca;
- il tipo di mercato: globale, nazionale, locale;
- la tecnologia adottata: alta tecnologia, media tecnologia, bassa tecnologia;
- l'organizzazione aziendale scelta: accentrata, decentrata, a rete;
- la forma proprietaria: familiare o azionaria;
- il radicamento territoriale: collocazione all'interno di un distretto oppure isolati.

Riconoscere e accettare le differenze è la forza alla base di Confindustria.

Ogni differenza, che non è contrapposizione, è infatti portatrice di un valore utile al sistema di impresa così come al sistema associativo ed è una risorsa per "fare sistema".

4. Promuovere costantemente l'integrazione

L'articolazione delle componenti associative porta con sé le tante possibili convergenze che disegnano un percorso evoluto d'integrazione.

Integrare mondi diversi, ma accomunati da un'"anima industriale" comune, rappresenta un processo costante e un valore da perseguire giorno per giorno.

All'interno delle imprese assistiamo alla crescita di quei fattori che tendono a ridurre le distanze, ad accentuare le interdipendenze e ad accomunare i concreti comportamenti d'impresa indipendentemente dal settore e dalla dimensione:

- la progressiva esternalizzazione di parti della propria catena del valore;
- la crescente integrazione della catena fornitore/cliente;
- la diffusione dei sistemi di impresa a rete;
- la crescente incorporazione nel prodotto di fattori immateriali;
- la sempre maggiore interdipendenza tra imprese e sistema esterno;
- la continua combinazione in tutte le imprese dell'economia di scala con l'economia di scopo.

Come le imprese si integrano per rafforzarsi nel mercato, anche il sistema associativo deve trovare forza nell'integrazione, nella ricerca di scopi comuni, nell'Identità associativa.

5. Accompagnare gli interessi verso i valori

La costruzione di una comune Carta dei Valori costituisce un processo di convergenza per definire i valori comuni.

E' più facile riconoscere gli interessi propri o del proprio settore che non quelli comuni all'intero sistema di rappresentanza.

La Carta dei Valori ha lo scopo di "accompagnare" gli interessi verso i valori comuni: sfruttando la forza che deriva da ciò che distingue e contemporaneamente la forza che proviene da ciò che unisce si può far crescere ulteriormente il comune Patto Associativo che oggi lega le imprese di Confindustria.

La Carta dei Valori testimonia della volontà di stare insieme, sulla base di valori comuni, al di là delle differenze e nella trasparenza di regole comunemente condivise, "accompagnando" la grande massa di interessi specifici verso valori generali.

La costruzione di una Carta dei Valori crea un'occasione per ricominciare a tessere uno sviluppo associativo evoluto per il secolo che viene.

Parte Seconda

LA CARTA DEI VALORI COME PRODOTTO

1. I criteri di scelta

Costruire un insieme di valori comuni richiede di precisare qualità e livello dei medesimi, per non cadere nella banalità del generico da un lato o del troppo specifico dall'altro.

I valori considerati sono definibili come:

- ciò che viene condiviso dagli associati;
- ciò che determina le ragioni del loro "stare insieme";
- ciò che legittima i comportamenti degli associati;
- ciò che orienta concretamente le scelte dell'Organizzazione;
- ciò che consente il perseguimento degli scopi associativi;
- ciò che dà continuità all'Organizzazione.

L'insieme dei valori può essere definito come il nucleo dell'Identità associativa.

La Carta fa riferimento a:

- valori di tutto il sistema confederale e non di specifiche parti o componenti di esso;
- valori di impresa e non dell'imprenditore, visto che il sistema confederale associa imprese;
- valori "intermedi": nè troppo generali nè troppo specifici, atti a disegnare un Minimo Comune Denominatore Valoriale;
- valori di scenario, in una prospettiva di 5-10 anni, poichè la processualità della costruzione della Carta dei Valori non può che essere attivata con riferimento a trend evolutivi di tipo medio-lungo;
- valori interni e valori esterni al sistema confederale.

2. Anima Industriale e Anima Associativa

I valori sono stati suddivisi in due gruppi: quelli relativi all'Anima Industriale e quelli relativi all'Anima Associativa.

La prima categoria comprende i valori tipici dell'azienda industriale, intesa nel senso originario del "produttore di beni", integrato dalle logiche attuali, sino all'imprenditore dei servizi di mercato.

Essa perciò unisce trasversalmente gli associati al sistema confederale, unificandoli di fatto, all'insegna dei processi evoluti di produzione, indipendentemente dal settore di appartenenza o dalle dimensioni d'impresa o dalla tipologia proprietaria.

La seconda categoria comprende i valori tipici dell'associazione di imprese, intesa nel senso consolidato di soggetto collettivo, il quale offre Identità, Rappresentanza, Servizi, in tutte le forme più evolute e sofisticate.

I valori della prima categoria vengono assunti nella Carta dei Valori, in quanto distintivi dell'Identità d'impresa, ma mutuati all'interno del sistema associativo.

I valori della seconda categoria vengono incorporati nella Carta dei Valori, in quanto distintivi dell'Identità associativa (e, in quanto tali, si aggiungono ai precedenti).

Entrambe le tipologie dei valori entrano a formare la "catena del valore associativo" del sistema confederale.

3. Dieci valori per svilupparsi

L'ANIMA INDUSTRIALE

COSTITUISCE UN INSIEME DI VALORI DA RECUPERARE ATTRAVERSO IL PERSEGUIMENTO DI ALCUNI SPECIFICI VALORI RICONOSCIUTI DALLE IMPRESE DI CONFINDUSTRIA

1. L'IMPRENDITORIALITA' è un valore

Al centro del sistema associativo è l'impresa e ciò che accomuna il sistema è il fare impresa.

Il sistema associativo rappresenta l'impresa che prevale sull'imprenditore: al centro del sistema è l'impresa con la quale l'imprenditore si identifica nelle vicende e negli scopi.

Nel sistema associativo si riconoscono tutte quelle imprese che attraverso processi di trasformazione producono valore: l'identità non è data dalla produzione di beni o servizi ma dalla titolarità di una gestione che produce valore attraverso qualità dei processi.

Perseguire, sostenere, diffondere, far crescere la cultura d'impresa è un valore per il sistema associativo, sia verso l'interno sia verso l'esterno.

Il sistema associativo assume come valore sviluppare competenze e comportamenti finalizzati a concretizzare questa cultura d'impresa sia tra gli associati che sull'esterno.

2. La CONTINUITA' è un valore

L'impresa ha come scopo e valore fondamentale la sua continuità nel tempo, perseguibile solo andando oltre la logica del risultato immediato per raggiungere la più efficace stabilità e continuità del risultato stesso.

L'impresa ha per valore lo sviluppo inteso come crescita qualitativa e non necessariamente solo quantitativa del valore dell'impresa.

Il sistema associativo persegue contemporaneamente due scopi: il risultato e l'accrescimento del valore dell'impresa.

Il sistema associativo assume come valore la scelta di quelle soluzioni ed azioni che favoriscono continuità di risultati nel tempo ed accrescimento del patrimonio del sistema delle imprese.

3. Il MERCATO è un valore

L'impresa sceglie il libero mercato come l'ambiente più favorevole per ottenere una vera e reale continuità; il mercato va regolato solo per evitare distorsioni.

Per converso in un libero mercato sono legittimate solo le imprese competitive, in grado cioè di produrre un progressivo sviluppo con un ottimale impiego di risorse.

Il sistema associativo assume come valore di difendere proteggere e sviluppare sia il mercato come luogo di confronto sia la legittimità delle imprese competitive.

4. Il SISTEMA D'IMPRESA è un valore

Il sistema industriale vive, prospera e si sviluppa nel sistema esterno con particolare riferimento all'Unione Europea.

Fare sistema tra le imprese è sempre più una necessità oltre che un'opportunità poiché la competizione richiede di allungare la catena del valore creando sempre più ampi e trasversali collegamenti.

Il sistema associativo assume come valore l'interdipendenza tra sistema industriale e sistema esterno come generatrice di valore. Il sistema opera su tutte le variabili di questa interdipendenza.

Il sistema associativo assume come valori sia il fare sistema tra le imprese che il fare sistema tra imprese e contesto esterno.

5. Essere nel TERRITORIO e nel SETTORE è un valore

L'impresa è forte e competitiva se è in grado di confrontarsi e di competere nel proprio settore di business ma anche se è fortemente radicata nel territorio, sia dal punto di vista culturale che operativo.

Il sistema associativo assume come valore lo sviluppo delle condizioni della competitività lungo due assi: quella del settore e quella del territorio.

L'ANIMA ASSOCIATIVA

SI BASA SU UN INSIEME DI PRINCIPI E PUNTI DI RIFERIMENTO COMUNI DA RECUPERARE ATTRAVERSO IL PERSEGUIMENTO DEGLI SPECIFICI VALORI.

6. Il RICONOSCERSI nel sistema confederale è un valore

Gli imprenditori associati attribuiscono valore al riconoscersi in un logo (l'aquila confederale) che esprime la forza comune capace di ascoltare e di farsi ascoltare sia all'esterno che all'interno e che genera l'orgoglio di essere associati sotto una stessa bandiera.

Il sistema associativo assume come valore la partecipazione degli imprenditori associati in quanto protagonisti, prima che destinatari, delle scelte del sistema stesso.

Riconoscersi e partecipare è il modo di stare insieme condividendo gli stessi valori d'impresa e di associazione.

7. La DIFFERENZA tra gli aderenti è un valore

Esistono molte e crescenti differenze tra le imprese: differenza non vuol dire contrapposizione ma specificità e focalizzazione.

Il sistema associativo ritiene che le differenze sono una fonte di ricchezza per il sistema, del quale rafforzano l'autorevolezza e la rappresentatività: accettare di riconoscere le differenze è un valore.

Il sistema associativo assume come valore il pieno rispetto, riconoscimento ed apprezzamento delle differenze.

8. La **PARI DIGNITA'** è un valore

Le imprese rappresentate, indipendentemente da tipologia, dimensione, etc., sono riconosciute come diverse ma pari.

Le imprese, infatti, possono essere diverse per quanto attiene agli interessi parziali e di breve ma sono pari nella ricerca di scopi comuni, di sinergie di sistema, di riconoscimento di valori.

Per questo il sistema associativo assume come valore la tutela degli interessi attraverso decisioni ed azioni che puntano a realizzare il valore dello sviluppo.

9. La **LEADERSHIP** associativa è un valore

Il sistema associativo esprime leadership percependo i cambiamenti ed agendo prima degli altri, in modo forte e credibile.

Il sistema associativo assume come valore la capacità di proporre, non solo agli associati ma a tutti i protagonisti dello sviluppo, percorsi ottimali che siano possibili oltre che desiderabili.

10. L'**INDIPENDENZA** è un valore

Il sistema associativo esercita la propria funzione e persegue i propri scopi senza accettare interferenze, in completa autonomia.

Il sistema associativo assume come valore la propria indipendenza culturale ed operativa rispetto sia al mondo esterno, politico, istituzionale, governativo sia all'interno nei confronti di imprese o settori portatrici di interessi specifici.



Approvato dall'Assemblea del Maggio 1999